

STATUTO

*Aggiornato con la riforma del diritto societario - D.Lgs. 6/2003 e s.m. e i.
Approvato con assemblea straordinaria del 22/12/2004*

Art. 1 (Denominazione sociale)

E' costituita una società cooperativa sociale denominata: "SPES CONTRA SPEM - Società Cooperativa Sociale". La cooperativa è a mutualità prevalente, ed è ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997.

Art. 2 (Sede)

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Roma. La sede legale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con delibera del consiglio di amministrazione.

La cooperativa può istituire sedi secondarie ed uffici amministrativi in altre località.

Art. 3 (Durata)

La cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel modo migliore gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della società, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto prevalente dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa, nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, rispetta il principio di parità di trattamento.

Nello svolgimento dell'attività la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, purché compatibile con la posizione di socio.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Ai sensi dell' art.111- septies, disp. att. codice civile, la cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge 381/1991, è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 codice civile, cooperativa a mutualità prevalente. Beneficia conseguentemente di tutte le norme di carattere agevolativo previste dalla normativa vigente.

La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 5 (Oggetto sociale)

La cooperativa, senza finalità di lucro, ispirandosi ai principi della mutualità e della solidarietà sociale, si propone di svolgere attività di assistenza socio-sanitaria ed educativa a favore di portatori di handicap, anziani, minori, disadattati, tossicodipendenti, alcolisti ed emarginati in genere. La cooperativa si propone di svolgere la propria attività con particolare riferimento al territorio del Comune di Roma e ai suoi bisogni specifici. In particolare la cooperativa può:

- a) istituire e gestire direttamente o in convenzione con enti pubblici o società private opportune strutture residenziali protette e comunità alloggio per portatori di handicap, anziani, minori, ed altro;
- b) istituire e gestire servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- c) istituire e gestire, anche per conto terzi, strutture quali centri diurni, centri ricreativi, culturali e sociali, mense, ed altro;

- d) attuare un servizio di terapie motorie, di ortofonia e logopedia;
- e) istituire e gestire attività di formazione, aggiornamento professionale e sensibilizzazione nel settore socio-sanitario, nonché promuovere dibattiti, studi, ricerche sui temi riguardanti l'handicap, il disagio sociale, la mondialità e ogni forma di emarginazione;
- f) operare ricerca di dati, rilevazioni statistiche e indagini sul territorio interessato ad un intervento di tipo sociale o assistenziale, per rilevare bisogni, carenze e/o aspettative dei soggetti interessati; divulgare tali informazioni con l'ausilio di ogni supporto per la diffusione di informazioni, idee, proposte e approfondimenti;
- g) contribuire, con opportune convenzioni, a quelle iniziative di enti pubblici e privati, analoghe o affini agli scopi della cooperativa;
- h) attuare ogni altra iniziativa connessa o affine a quelle sopra elencate;

La cooperativa potrà svolgere le attività elencate direttamente o in regime di convenzione o concessione con enti pubblici e privati; essa potrà partecipare a gare relative a pubblici appalti.

Su delibera del consiglio di amministrazione la cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, unicamente per il raggiungimento dello scopo sociale, assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoga o comunque accessoria all'attività sociale.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992, ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) soci lavoratori o soci cooperatori;
- b) soci in formazione;
- c) soci sovventori o finanziatori;
- d) soci volontari;
- e) soci onorari;
- f) soci fruitori.

a) Soci lavoratori o cooperatori - Possono acquisire la qualifica di soci lavoratori o soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che avendo acquisito una specifica professionalità nei campi attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa desiderano mettere al servizio di questa la loro capacità effettiva di lavoro ed il tempo necessario per partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

I soci lavoratori: 1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; 2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; 4) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alle quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione alla cooperativa o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, in conformità con l'apposito regolamento interno per le prestazioni lavorative dei soci previsto dall'art. 6 della legge 142/01, un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa medesima in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legislazione vigente con cui

contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

b) Soci in formazione – possono essere ammessi in questa speciale categoria i lavoratori di ambo i sessi che debbano ancora raggiungere una completa formazione nello specifico campo nel quale opera la cooperativa ovvero che debbano compiutamente inserirsi nell'ambito dell'impresa. I soci iscritti in questa speciale categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori. La delibera del Consiglio di Amministrazione con il quale coloro che ne abbiano fatto richiesta vengano ammessi nella detta categoria dovrà stabilire: a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio nella categoria speciale che non potrà comunque superare il limite di 5 anni; b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa nonché l'importo della retribuzione e degli altri diritti loro spettanti.

I soci lavoratori appartenenti alla detta categoria speciale possono partecipare all'assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali per tutto il periodo di permanenza nella categoria speciale. Essi devono adempiere tutti i doveri previsti per i soci lavoratori ordinari. I soci lavoratori in formazione possono essere esclusi, oltre che nei casi previsti per i soci lavoratori ordinari, anche per l'inosservanza dei doveri inerenti alla loro formazione professionale.

Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso con provvedimento del Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la propria formazione professionale conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione deve comunicare

la delibera di ammissione alla categoria ordinaria all'interessato secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

c) Soci sovventori o finanziatori – possono acquisire la qualifica di soci sovventori o finanziatori le persone fisiche nonché le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, che siano in grado di finanziare secondo le modalità deliberate dall'Assemblea dei soci ai sensi della legge 59/92 specifici progetti di sviluppo imprenditoriale. Ai soci sovventori o finanziatori spetta una remunerazione maggiorata in misura non superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori o finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

d) Soci volontari – ai sensi della legge 381/91 possono essere ammessi soci volontari, iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Essi prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Potrà essere loro corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nella gestione dei servizi effettuati in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 art. 2 legge 381/91.

e) Soci onorari – possono essere ammessi, in via eccezionale, come soci onorari coloro che per i notevoli meriti acquisiti o particolare rinomanza della loro persona sono in grado di dare lustro alla cooperativa. Possono essere ammessi come soci onorari anche i soci lavoratori della cooperativa che hanno interrotto il loro apporto lavorativo per raggiungimento dei limiti di età previsti per la maturazione del diritto a pensione e che nel corso della loro attività lavorativa hanno particolarmente contribuito al raggiungimento delle finalità sociali della cooperativa. I soci onorari ordinariamente non partecipano all'attività della cooperativa se non alla stregua dei soci volontari. Le loro quote e i loro conferimenti si

intendono dati a fondo perduto e non attribuiscono diritti sugli utili di esercizio. I soci onorari hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci ma non possono essere eletti alle cariche sociali. I soci onorari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

f) Soci fruitori – possono essere ammessi in questa particolare categoria coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa. I soci fruitori ordinariamente non partecipano all'attività della cooperativa e non hanno comunque diritto a retribuzioni o ad utili di sorta. I soci fruitori hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposta sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie previste.

Art. 7 (Incompatibilità)

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa o vi abbiano interessenza diretta.

E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art. 8 (Ammissione del socio)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, che dovrà contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, codice fiscale e cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della propria qualificazione, capacità e condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere né inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

- d) dichiarazione di conoscere e accettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- e) dichiarazione, per i soci lavoratori, di conferimento del proprio lavoro secondo le necessità della cooperativa;
- f) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- g) indicazione, per i soci lavoratori, del tipo di rapporto di lavoro che si intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge 142/2001;
- h) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale sottoscritta. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (*Versamenti del socio*)

Il nuovo socio ammesso deve versare:

- a) la tassa di ammissione, secondo l'ammontare fissato annualmente dal consiglio di amministrazione;
- b) la quota sottoscritta del capitale sociale;
- c) l'eventuale sovrapprezzo.

Art. 10 (*Recesso del socio*)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata o raccomandata a mano alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla data di ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico (rapporto lavorativo), dalla data di comunicazione della delibera di accoglimento della domanda.

Il recesso da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11 (*Esclusione del socio*)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- 1) per i soci lavoratori e i soci lavoratori in formazione: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;
- 2) per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;

- 3) per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della cooperativa;
- b) che svolge attività in contrasto o in concorrenza con quella della cooperativa;
- c) che non osserva le disposizioni del presente statuto e/o i regolamenti sociali e/o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) che, senza giustificato motivo, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;
- e) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di partecipare alla cooperativa;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o che fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.
- g) che si renda moroso, previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, nel versamento del valore delle quote di capitale sociale sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti a qualunque titolo verso la cooperativa;
- h) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- i) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- l) che non partecipi con assiduità alle assemblee sociali, alle iniziative ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa;
- m) che disert, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, due assemblee sociali consecutive.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata o raccomandata a mano. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico (rapporto lavorativo), dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12 (*Decesso del socio*)

Nel caso di decesso di un socio il rapporto societario viene automaticamente a cessare con le conseguenze di cui all'articolo 13.

Art. 13 (*Rimborso delle quote*)

I soci receduti o esclusi e gli eredi e legatari del socio defunto, hanno diritto:

- a) al rimborso della quota del capitale sociale da essi effettivamente versato compresi gli eventuali aumenti gratuiti;
- b) al rimborso del sovrapprezzo quote versato se non utilizzato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi legge 59/92;
- c) ai dividendi eventualmente maturati.

E' fatto divieto assoluto di rimborsare altre parti del patrimonio sociale. La quota di liquidazione del socio uscente viene determinata sulla base del bilancio dell'esercizio durante il quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa, fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata o raccomandata a mano, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta della liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva legale.

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso

modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 14 (*Trattamento economico dei soci lavoratori*)

I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati dallo specifico regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge 142/2001.

Nell'ambito del rapporto socio-cooperativa il lavoro del socio rappresenta in ogni caso l'adempimento del contratto sociale che permette il raggiungimento degli scopi mutualistici e sociali della cooperativa.

L'individuazione anno per anno delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo, secondo la disciplina prevista dalla legge 142/2001.

Art. 15 (*Prestito da soci*)

La cooperativa, quale efficace strumento di autofinanziamento, nonché al fine di stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, ha facoltà di percepire prestiti da parte dei soci. Tale attività, finalizzata alla raccolta di capitale da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella cooperativa da almeno 90 giorni ed in regola con il versamento delle quote sociali, con i conferimenti e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la cooperativa.

L'importo massimo del prestito sociale effettuato da ciascun socio non può eccedere i limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Uno specifico regolamento, predisposto a cura del consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci, deve provvedere a regolare le modalità di funzionamento del prestito.

Art. 16 (*Patrimonio sociale*)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale pari a 25 (venticinque) euro.

L'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, potrà deliberare la variazione del valore unitario della quota sociale, anche diversificandolo secondo le singole categorie di soci. Il valore nominale di ciascuna quota non potrà in ogni caso essere inferiore ai 25 (venticinque) euro, né superiore ai 500 (cinquecento) euro, o ai diversi valori previsti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva legale formata con una quota degli utili netti di cui all'art. 18 del presente statuto, con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti e con la tassa di ammissione;

c) dal fondo sovrapprezzo quote;

d) da altri fondi e riserve che la cooperativa si riserva di costituire.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Art. 17 (*Quote sociali*)

Nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 (centomila) euro, o diverso valore previsto dalle leggi vigenti.

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno, a vincoli o essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

La cooperativa, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può acquistare o rimborsare quote della cooperativa, purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'acquisto di quote sociali può essere fatto solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa è superiore ad un quarto.

Art. 18 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede, previo esatto inventario, alla redazione del bilancio, alla redazione della documentazione informativa e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione del consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalla leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'organizzazione della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali. Gli utili verranno destinati:

- a) alla riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

L'utile residuo potrà essere destinato come segue:

- c) un dividendo ai soci sovventori nella misura prevista per i soci lavoratori aumentato fino ad un massimo del 2%;
- d) ad aumento gratuito delle quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi della legge 59/92;
- e) un dividendo ai soci in misura non superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti per le cooperative a mutualità prevalente, idoneo in ogni caso a garantire il godimento delle agevolazioni fiscali;
- f) alle riserve straordinarie o facoltative indivisibili che l'assemblea volesse istituire;
- g) l'eventuale rimanenza sarà destinata a fondi di riserva indivisibili.

Possono essere distribuiti dividendi se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L'assemblea, purché non siano presenti soci sovventori o finanziatori, può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni precedenti, la totalità dell'utile netto di gestione venga destinata ai fondi di riserva indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci lavoratori e soci lavoratori in formazione, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Il ristorno potrà essere stabilito in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi, o in diversa misura massima stabilita dalla legge. Il ristorno potrà essere erogato mediante integrazioni delle retribuzioni corrisposte, oppure mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori e soci lavoratori in formazione dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica e/o professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

Art. 20 (Organi sociali)

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;

- d) il collegio dei sindaci, se nominato;
- e) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 21 (Convocazione dell'assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione, individuato dal consiglio di amministrazione, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, inviata ad ogni socio almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenete l'ordine del giorno, il luogo e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal presente statuto, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, se nominato. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti su quali non si ritenga sufficientemente informato. Essa ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati dall'art. 18 del presente statuto.

L'assemblea si riunisce quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto al consiglio di amministrazione, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale oppure da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo, senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 22 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- b) procede alla nomina degli amministratori;
- c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) procede all'eventuale nomina del revisore contabile, se necessario;
- e) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile, se nominati;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile, se nominati;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- h) approva i regolamenti interni;
- i) delibera circa l'erogazione, compatibilmente con la situazione economica della cooperativa, dei trattamenti economici ulteriori di cui alla lett. a) e b) dell'art. 3 della legge 142/2001;
- l) approva il regolamento interno di cui all'art. 6 della legge 142/2001;
- m) delibera il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 142/2001.

Art. 23 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 24 (Quorum costitutivi e deliberativi)

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto; l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla chiusura di questa e comunque dalla data di ricezione del verbale dell'assemblea.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti nell'assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci lavoratori risultanti dal libro soci.

Art. 25 (Modalità per le votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il voto segreto non è ammesso.

I soci possono esprimere il voto per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quando tale possibilità venga deliberata dal consiglio di amministrazione in sede di predisposizione dell'ordine del giorno.

In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 26 (*Diritto al voto*)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta. Ai soci sovventori e finanziatori è attribuito un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

I voti attribuiti ai soci sovventori e finanziatori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo. Si applica in quanto compatibile l'art. 2372 codice civile.

La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della cooperativa è impugnabile a norma

dell'articolo 2377 codice civile. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 27 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea, con voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea, designa nello stesso modo un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio

Art. 28 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove consiglieri secondo le deliberazioni dell'assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Possono essere nominati amministratori anche non soci. I soci sovventori o finanziatori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori o finanziatori possono essere nominati amministratori. I soci sovventori o finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci lavoratori aventi diritto al voto

Gli amministratori sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti, ma a far data dal 01/01/2005, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2542, comma 3, codice civile, saranno rieleggibili soltanto nel limite massimo di tre mandati consecutivi, salvo diversa e più ampia previsione normativa.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata

operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica in ogni caso l'art. 2389, comma 3, codice civile. E' consentito agli amministratori svolgere le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Agli amministratori si applicano le clausole di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 codice civile.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

Art. 29 (Convocazione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata o raccomandata a mano o telegramma o fax o posta elettronica, da spediti non meno di cinque giorni prima della riunione al domicilio degli amministratori e dei sindaci, se nominati. Nei casi urgenti la convocazione verrà fatta a mezzo telegramma o fax o posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. A parità dei voti prevale il voto del presidente. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenze o altri mezzi di telecomunicazione; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal

presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti e atti relativi agli argomenti trattati.

Art. 30 (Poteri del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma 2, codice civile.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitarne l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- f) conferire procure, sia generali che speciali ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;
- g) assumere e licenziare il personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificatamente nell'apposita relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i

soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, ogni 6 mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

Al consiglio di amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 31 (*Sostituzione di consigliere*)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più consiglieri si provvede alla loro sostituzione nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 32 (*Presidente del consiglio di amministrazione*)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al vicepresidente o ad un membro del consiglio di amministrazione, nonché con speciale procura anche a terzi per singoli atti e categorie di atti.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato, se obbligatorio per legge, oppure se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non soci.

Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione dei sindaci, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. E' consentito ai sindaci di svolgere le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri del collegio sindacale, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'assemblea, in sede di nomina del nuovo collegio, ha facoltà di attribuire al collegio sindacale anche le funzioni di controllo contabile, purché non si effettui ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora il collegio sindacale eserciti anche le funzioni di controllo contabile, tutti i suoi membri devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 34 (*Cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci*)

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
- b) coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) coloro che ricadono nelle altre cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio sindacale decade dall'ufficio.

Art. 35 (*Poteri del collegio sindacale*)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al collegio sindacale può essere attribuita anche la funzione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 3, codice civile.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche attraverso audio o video conferenze o altri mezzi di telecomunicazione; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti e atti relativi agli argomenti trattati.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle riunioni del collegio, degli accertamenti ed ispezioni anche individuali, deve redigersi verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste per i sindaci dalla legge o dallo statuto.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificatamente nell'apposita relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Art. 36 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee)

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove costituito.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, ove costituito, decadono dall'ufficio.

Art. 37 (Controllo contabile - Revisore)

Quando non viene effettuato dal collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. E' consentito al revisore di svolgere le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Art. 38 (Cause di ineleggibilità e di decadenza del revisore)

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che rivestono la carica di sindaco della cooperativa;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della cooperativa;
- c) coloro che sono legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che ricadono nelle altre cause di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 39 (Funzioni di controllo contabile)

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della cooperativa.

Art. 40 (*Regolamenti interni*)

I rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e i soci. I regolamenti sono predisposti dal consiglio di amministrazione e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 41 (*Nomina dei liquidatori*)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 42 (*Devoluzione del patrimonio residuo*)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (*Clausole mutualistiche*)

Le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 44 (Norma di rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 codice civile, le disposizioni vigenti per le società per azioni, in quanto compatibili.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997, è ONLUS di diritto, con applicazione della relativa normativa.